

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1417)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro del Bilancio e dell' a Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con il prossimo 31 dicembre 1973 viene a cessare il particolare regime agevolativo istituito per la zona di Gorizia dalla legge 1° dicembre 1948, numero 1438, e prorogato dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e dal decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito nella legge 2 febbraio 1967, n. 7.

Sono innegabili i benefici che tale regime ha recato alla popolazione goriziana, che ha avuto la possibilità di meglio fronteggiare la grave situazione venutasi a creare in conseguenza della guerra e delle mutilazioni territoriali che ne sono derivate.

Si deve tuttavia riconoscere che i risultati conseguiti sono stati inferiori alle aspettative: nei diversi settori dell'economia non si è, infatti, realizzato quello sviluppo che si auspicava, necessario ad assicurare un sostanziale e stabile miglioramento delle condizioni socio-economiche della zona di Gorizia.

Si rende pertanto indispensabile adottare nuove misure più adeguate ai fini da perseguire, tenendo conto delle reali esigenze di quel territorio e delle possibilità che le condizioni ambientali offrono allo sviluppo di attività produttive idonee a dare concreto

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impulso all'economia goriziana e ad inserirla stabilmente nel tessuto economico della nazione.

È ciò che il Governo si è proposto di attuare attraverso quei provvedimenti organici sugli incentivi previsti dalla legge di delega per la riforma tributaria che sono in fase di avanzata elaborazione, con i quali, in una visione globale delle diverse situazioni bisognevoli di efficaci interventi, si intende avviare a definitiva soluzione i problemi che tali situazioni presentano e che costituiscono un obiettivo ostacolo all'ordinato progresso economico e sociale del Paese.

In attesa della definitiva messa a punto di tali provvedimenti è tuttavia necessario impedire che si creino carenze legislative suscettibili di pregiudicare i risultati finora ottenuti.

A questo scopo risponde l'unito disegno di legge che si propone di mantenere inalterato l'attuale regime agevolativo instaurato per la zona di Gorizia con la citata legge del 1948, ancora per un anno, per il periodo di tempo cioè entro il quale si ritiene che, nel quadro dei suddetti provvedimenti, possano divenire concretamente operanti le misure specificatamente adottate per quel territorio.

Nonostante l'accennata imminente scadenza della vigente disciplina agevolativa, non è

sembrato opportuno far ricorso ad un atto di decretazione di urgenza, nella ferma fiducia che il disegno di legge potrà essere sollecitamente approvato.

Il provvedimento predisposto, atteso il suo carattere assolutamente transitorio, si limita a prevedere, all'articolo 1, la proroga al 31 dicembre 1974 del termine di scadenza della zona franca istituita con l'articolo 1 della suddetta legge del 1948, ed a conservare immutato il vigente regime di agevolazione per i contingenti di merci immesse al consumo per i bisogni della popolazione e per la necessità delle attività produttive.

Con l'articolo 2 si provvede poi a trasferire nella nuova imposta locale sui redditi, in conformità ai principi della legge di delega per la riforma tributaria ed alle disposizioni di attuazione stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sulla disciplina delle agevolazioni tributarie, il beneficio dell'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile già acquisito dalle imprese in forza dell'articolo 12, secondo comma, della legge n. 1438, del 1948.

Infine con l'articolo 3, nel regolare l'entrata in vigore della legge, si dispone che essa abbia effetto dal 1° gennaio 1974 per ricollegarne l'operatività al momento in cui viene a scadere la legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974.

Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al medesimo decreto-legge è applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

Art. 2.

Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, fruiranno, dal 1° gennaio 1974, della esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.